

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli e C. 2605 Sberna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2918, C. 2945, C. 2955 e Petizione n. 578</i> ) .....	66
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento presentato</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di relazione della Relatrice</i> ) .....	72
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	69
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	70

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulle problematiche occupazionali dei lavoratori titolari di contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato con Italia Lavoro Spa .....	70
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.**

**C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli e C. 2605 Sberna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2918, C. 2945, C. 2955 e Petizione n. 578).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commis-

sione ha convenuto sull'utilità di ampliare l'ambito delle discussioni, procedendo all'abbinamento dei progetti di legge C. 115, C. 388, C. 530, C. 728, C. 1503, C. 1879, C. 1881, C. 2046, C. 2430 e C. 2605. Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 aprile 2015, comunica che sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le proposte di legge C. 2955, a prima firma del deputato Prata-viera, C. 2945, a prima firma del deputato Damiano, e C. 2918, a prima firma del deputato Melilla: poiché tali proposte vertono su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte altresì che, in data 14 marzo 2015, è stata assegnata alla Commissione XI la petizione n. 578 del signor Francescantonio Genua, da Seminara (Reggio Calabria), il quale chiede nuove norme in materia di riscatto previdenziale dei periodi di congedo parentale e di quelli relativi al corso di laurea. Poiché ritiene che le necessità espresse nella citata petizione possano essere utilmente valutate nell'ambito dell'esame dei progetti di legge in esame, propone di procedere all'abbinamento della petizione ai predetti progetti di legge, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, manifesta, anzitutto, particolare soddisfazione per l'abbinamento della petizione n. 578, con la quale si chiedono nuove norme in materia di riscatto previdenziale dei periodi di congedo parentale e di quelli relativi al corso di laurea, argomento che giudica di assoluta importanza, dal momento che evoca l'esigenza di salvaguardare la posizione previdenziale delle lavoratrici, che risultano pesantemente pena-

lizzate sotto tale profilo. Sottolinea, in proposito, che il tema è stato oggetto di attente riflessioni da parte del suo gruppo, tanto che la proposta di legge C. 1881, a sua prima firma, prevede, al comma 7, proprio un intervento specifico in materia, stabilendo l'abrogazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che esclude la cumulabilità delle due forme di riscatto testé richiamate. Auspica, pertanto, che, in sede di elaborazione di un testo unificato, possa trovare spazio una misura specifica in grado di risolvere tale questione, offrendo un riconoscimento adeguato a favore delle donne – al pari di quanto avviene negli altri Paesi europei – soprattutto in caso di periodi di astensione dal lavoro delle donne per maternità o per motivi familiari concernenti lo svolgimento di compiti di assistenza e di cura. Passando ad esaminare le proposte di legge testé abbinata, fa notare che esse intervengono in materia di flessibilità previdenziale, sia in termini generali (le proposte di legge C. 2955 e C. 2945), sia in relazione a categorie più specifiche, in particolare nell'ambito del riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili gravi (C. 2918). Passando a esaminare nel dettaglio il contenuto dei diversi provvedimenti, rileva, anzitutto, che le proposte di legge C. 2955 e 2945 si pongono l'obiettivo di rendere più flessibile l'uscita dal lavoro, riconoscendo il diritto al trattamento pensionistico al raggiungimento di quota 100, ottenuta attraverso la somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. Quanto ai requisiti minimi contemplati, segnala che la proposta di legge Damiano C. 2945, composta di un unico articolo con un solo comma, al quale è allegata una tabella che specifica la quota da raggiungere e i requisiti anagrafici distinti per lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi, ai fini del raggiungimento della quota, richiede un requisito minimo contributivo di 35 anni e un'età anagrafica minima di 62 anni (63 anni per i lavoratori autonomi, per i quali la quota previdenziale da raggiungere è fissata a 101). Tale nuova disci-

plina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021. Fa notare che la proposta di legge Pratavia C. 2955, composta di un unico articolo, al comma 1 maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni. Al comma 2, si fanno espressamente salve le disposizioni più favorevoli in materia di accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. Tale proposta, inoltre, al comma 3, al fine di favorire un'uscita anticipata dal lavoro, prevede, in via transitoria, un periodo di tre anni di sospensione dell'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Fa presente che la proposta di legge Melilla C. 2918, all'articolo 1, interviene sull'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungendo diversi commi dopo il suo comma 17-*bis*. Segnala che si introduce, per il triennio 2015-2017, un regime sperimentale che riconosce il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, su richiesta, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili gravi, ai quali è stata certificata una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si richiedono come requisiti minimi il compimento di 60 anni di età e venti annualità di contributi previdenziali, oltre ad un periodo di assistenza continuativa pari ad almeno dieci anni. La proposta specifica che il diritto può essere goduto da un solo familiare – ovvero coniuge, persona stabilmente convivente, genitore,

oppure (in caso di impossibilità da parte dei soggetti testé indicati) fratello, sorella o figlio – che ha convissuto con la persona per almeno dieci anni per ciascuna persona disabile presente all'interno del nucleo familiare. Sono, poi, disciplinate le modalità per la presentazione della domanda all'INPS ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, che prevedono l'allegazione dei documenti attestanti lo stato di invalidità e disabilità, il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate, nonché la dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti indicati dalla proposta. Sono previste disposizioni in materia sanzionatoria e di revoca del beneficio, richiamandosi altresì l'applicazione delle norme in materia di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile. L'articolo 2 di tale proposta provvede poi alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. Infine, fa notare che la petizione n. 578 intende sollecitare un intervento normativo che sancisca in via interpretativa la possibilità di cumulare il riscatto dei periodi corrispondenti all'assenza facoltativa dal lavoro per maternità con il riscatto del corso legale di laurea, a fronte dell'applicazione restrittiva da parte dell'Istituto previdenziale competente rispetto alle due opportunità di riscatto. Ritiene si tratti di un tema particolarmente importante nell'ambito della discussione volta all'individuazione di forme previdenziali più flessibili, in vista dell'erogazione di trattamenti pensionistici in termini più anticipati rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta, avvertendo che in una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere assunte decisioni in ordine al proseguimento dell'istruttoria legislativa anche attraverso lo svolgimento di un breve e mirato ciclo di audizioni informali.

**La seduta termina alle 14.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 15 aprile 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.**

**C. 2977 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.**

**Doc. LXXXVII, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto del disegno di legge C. 2977 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, con riferimento al disegno di legge europea 2014, la relatrice ha presentato un emendamento (*vedi allegato 1*), che è da considerarsi ammissibile, nonché una proposta di relazione (*vedi allegato 2*).

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di relazione, soffermandosi sulle osservazioni da essa recate. Rileva che la prima osservazione, facendo riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), capoverso Art. 38-*bis*, richiama l'esigenza di valutare l'adeguatezza e la dissuasività della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967. Rileva, quindi, che la seconda osservazione, incidendo su un piano più generale,

raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa. Fa notare, quindi, che l'emendamento da lei presentato, di cui raccomanda l'approvazione, è volto a prevedere la fissazione di un termine per l'adozione del decreto interministeriale al quale è rimessa l'individuazione dei lavori ai quali è vietato adibire minori di diciotto anni in considerazione della loro pericolosità per la salute e la sicurezza.

Il sottosegretario Luigi BOBBA fa presente che il Governo sta lavorando in queste ore ad una ipotesi di riformulazione dell'emendamento testé illustrato, su cui si riserva di esprimere il proprio parere nel prosieguo dell'*iter*, in esito alle verifiche svolte dai Ministeri competenti in materia. Fa notare, quindi, che l'obiettivo di una eventuale riformulazione sarebbe quello di prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettui, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea 2014, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. Rileva, inoltre, che tale ipotesi di intervento prevede l'adozione di tale decreto interministeriale – da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti qualora

dalle risultanze della predetta ricognizione emerge la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori. Osserva, altresì, che s'intende prevedere che, in caso di esito negativo della ricognizione, tale decreto interministeriale possa essere comunque adottato, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Bobba, avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge europea 2014 potrà essere previsto nella seduta di domani. Passando ad esaminare la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, avverte che la relatrice ha predisposto una proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, raccomandandone l'approvazione. Soffermandosi sulle osservazioni da esse recate, osserva che si intende segnalare l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere. Inoltre, sotto il profilo della regolamenta-

zione dell'*iter* di esame da parte del Parlamento, fa notare che si segnala l'opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto del rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge europea 2014, ritiene opportuno concludere l'esame della relazione in oggetto nella seduta di domani. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 15 aprile 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 15 aprile 2015.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulle problematiche occupazionali dei lavoratori titolari di contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato con Italia Lavoro Spa.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar-  
tenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014  
(C. 2977 Governo).**

**EMENDAMENTO PRESENTATO**

ART. 15.

*Al comma 2, lettera a), capoverso ART.  
5-bis, dopo le parole: e dei trasporti, ag-  
giungere le seguenti: , da adottare entro 90  
giorni dalla data di entrata in vigore della  
presente disposizione, –.*

**15.1.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977);

rilevato, in particolare, che l'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall'allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

osservato che l'articolo 15 è volto a dare attuazione alle disposizioni dalla direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, riprendendo sostanzialmente il contenuto di un precedente schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 104), adottato a seguito di una delega attribuita al Governo dalla legge comunitaria 2009, sul quale la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni nella seduta del 6 ottobre 2014;

considerato che l'iter di adozione di detto schema di decreto legislativo non si è completato, non essendo intervenuta la sua approvazione finale prima della scadenza del termine previsto per l'esercizio

della delega, e si rende pertanto urgente, anche in considerazione dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, attuare celermente le disposizioni della richiamata direttiva 2009/13/CE;

preso atto con favore che il comma 2, lettera *b*), del richiamato articolo 15, in conformità ad una osservazione formulata nel parere reso dalla XI Commissione sul predetto atto n. 104, introduce nel decreto legislativo n. 271 del 1999 l'articolo 38-*bis*, che reca una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582 per chiunque adibisca minori ai lavori vietati dal richiamato decreto interministeriale;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/13/CE, nello stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima direttiva, gli Stati membri devono garantire che esse siano « effettive, proporzionate e dissuasive »;

considerato che, a tal fine, occorre fare riferimento principalmente alle disposizioni di carattere sanzionatorio previste per analoghe fattispecie nell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

osservato che la relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come sia stato assunto quale parametro di riferimento la sanzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 977 del 1967;

ribadita, su un piano più generale, l'esigenza, già segnalata in occasione dell'esame dell'atto n. 104, di completare celermente l'adozione delle disposizioni tese ad adeguare le norme di carattere generale contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative di determinate categorie di lavoratori, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008;

richiamata, in questo contesto, l'esigenza di procedere celermente all'adozione della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, anche attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo, al fine di operare un migliore coordinamento tra la disciplina vigente e le nuove disposizioni da introdurre;

ritenuto, in ogni caso, che ai lavoratori marittimi debba essere assicurato un livello di tutela pari a quello riconosciuto agli altri lavoratori;

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 15, comma 2, lettera b), capoverso ART. 38-bis, si valuti la misura della sanzione prevista per la violazione dei divieti di adibizione di minorenni a lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza, verificandone l'adeguatezza e la dissuasività tenendo conto della graduazione delle sanzioni prevista dall'articolo 26 della legge n. 977 del 1967;

b) su un piano più generale, si raccomanda al Governo di provvedere alla tempestiva adozione delle disposizioni necessarie a coordinare la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la normativa settoriale riferita alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 29, nonché ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni tecniche previste dal medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, verificando, in particolare, l'opportunità di procedere al riguardo attraverso il conferimento di una specifica delega legislativa.

## ALLEGATO 3

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XI Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2);

considerato che il documento dà conto in modo accurato dell'attività svolta dalle istituzioni dell'Unione europea e delle corrispondenti iniziative assunte dal Governo italiano sia in relazione alla partecipazione ai negoziati a livello europeo sia ai fini dell'attuazione della normativa dell'Unione nell'ordinamento italiano;

rilevato in senso positivo che la relazione richiama, in coerenza con il dettato dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito a documenti o questioni all'esame delle Istituzioni dell'Unione europea;

preso atto delle parti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, contenute nel paragrafo della Parte II della Relazione, dedicata all'occupazione e alle politiche con valenza sociale, nel quale si evidenzia che le azioni realizzate dal Governo nel corso del 2013 in materia sono state per lo più volte alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;

rilevato che la Relazione è stata trasmessa alle Camere il 27 marzo 2015 mentre, ai sensi dall'articolo 13, comma 2,

della legge n. 234 del 2012, avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 28 febbraio 2014;

considerato che tale ritardo nella trasmissione rende di scarsa utilità l'esame nel merito del documento, tenuto conto che esso fa riferimento ad attività svolte all'inizio di questa legislatura, in presenza di un diverso Esecutivo, prima ancora dell'avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione;

tenuto altresì conto che il Governo avrebbe dovuto presentare entro il 28 febbraio 2015 la relazione consuntiva per il 2014 e che è all'esame della Camera la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si segnala l'opportunità che il Governo trasmetta quanto prima alle Camere la relazione consuntiva relativa al 2014, in modo da consentire una tempestiva verifica delle attività svolte dal Governo a livello europeo e, in particolare, del seguito dato agli atti di indirizzo approvati dalle Camere;

si segnala l'opportunità di individuare modalità di esame della relazione consuntiva tali da assicurarne una tempestiva discussione in sede parlamentare.